



Sede legale: C.so Francia, 98 – 10098 Rivoli
Tel. 011-9507045 – Fax 011/9539882
E-mail: segreteria@cados.it
P.Iva 05616350012 - C.F. 86000970011

REGOLAMENTO

***DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE
A TEMPO DETERMINATO INSERITO NELLE
CATEGORIE PROFESSIONALI (A, B, C, D),
NONCHÉ PER CONTRATTI
DI FORMAZIONE LAVORO E
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA***

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 3

CAPO I

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO.

Art. 2 - Programmazione e procedura di attivazione pag. 3

Art. 3 - Individuazione del contraente pag. 3

Art. 4 - Procedura di selezione semplificata pag. 4

Art. 5 - Durata dei contratti, proroga e riassunzione pag. 5

CAPO II

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COPERTURA DI POSTI DI ALTA PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA.

Art. 6 - Definizioni, programmazione e procedura di attivazione pag. 6

Art. 7 - Procedura di selezione pag. 6

Art. 8 - Copertura posizioni di lavoro con personale già dipendente pag. 7

Art. 9 - Durata dei contratti, proroga e riassunzione pag. 7

CAPO III

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COPERTURA DI POSTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

Art. 10 - Definizioni, programmazione e procedura di attivazione pag. 7

Art. 11 - Procedura di selezione pag. 8

Art. 12 - Copertura posizioni di lavoro con personale già dipendente pag. 8

Art. 13 - Durata dei contratti, proroga e riassunzione pag. 8

CAPO IV

CONTRATTI A TERMINE DI COLLABORAZIONE ESTERNA COORDINATA E CONTINUATIVA PER OBIETTIVI DETERMINATI.

Art. 14 - Definizioni, programmazione e procedura di attivazione pag. 9

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia, descrive le attività procedurali intese all'attivazione:
 - a) di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione lavoro per l'acquisizione di professionalità riconducibili al vigente ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, richieste da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
 - b) di contratti di lavoro a tempo determinato, per l'acquisizione di professionalità connotate da alta specializzazione riconducibili al vigente ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, connesse all'esercizio della responsabilità di uffici e servizi;
 - c) di contratti di lavoro a tempo determinato, per l'acquisizione di professionalità connotate da alta specializzazione riconducibili al vigente ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, poste al di fuori della dotazione organica;
 - d) di contratti a termine di collaborazione esterna coordinata e continuativa ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati.
2. Il presente Regolamento non si applica alle figure dirigenziali.

CAPO I
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER RAGIONI DI CARATTERE
TECNICO, PRODUTTIVO, ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO

Articolo 2
Programmazione e procedura di attivazione.

1. L'Ente definisce annualmente nei propri strumenti di programmazione economico/finanziaria, le risorse economiche destinate alla spesa per l'assunzione di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, richiesto da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La programmazione economico/finanziaria è il risultato della ricognizione annuale del complessivo fabbisogno previsto, rapportato alle linee di sviluppo organizzativo ed agli equilibri di Bilancio dell'Ente, formalizzato con apposite deliberazioni della Giunta Consortile.
2. La procedura per la concreta acquisizione di dipendenti a tempo determinato è attivata dal Responsabile di Area interessato.
3. Gli atti procedurali (compreso il Bando/Avviso di ricerca), esecutivi dei programmi approvati dalla Giunta Consortile, hanno natura gestionale e sono adottati dal Responsabile di Area.

Articolo 3
Individuazione del contraente.

1. All'acquisizione di personale dipendente appartenente alle qualifiche ed ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio inferiori al diploma di scuola media superiore (Categorie "A" e "B") si procede, osservando l'ordine di sottoelencazione, tramite:

- a) specifica selezione ad evidenza pubblica, conseguente alla richiesta di avvio inoltrata ai centri per l'impiego;
 - b) previo accordo, offerta di contratto di lavoro a tempo determinato ai candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento di procedure selettive per la copertura di posizioni di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Le dette procedure di selezione non devono essere state concluse da oltre un biennio rispetto alla data dell'accordo sull'utilizzo delle relative graduatorie.
2. All'acquisizione di personale dipendente appartenente alle qualifiche ed ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore (Categoria "C") si procede, osservando l'ordine di sottoelencazione, tramite:
- a) offerta di contratto di lavoro a tempo determinato ai candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento delle ordinarie procedure di concorso pubblico espletate dal C.A.DO.S. per la copertura di posizioni di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - b) specifica selezione ad evidenza pubblica, conseguente alla richiesta di avvio inoltrata ai centri per l'impiego;
 - c) previo accordo, offerta di contratto di lavoro a tempo determinato ai candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento di procedure selettive per la copertura di posizioni di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Le dette procedure di selezione non devono essere state concluse da oltre un triennio rispetto alla data dell'accordo sull'utilizzo delle relative graduatorie;
 - d) specifica selezione espletata secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 4.
3. All'acquisizione di personale dipendente appartenente alle qualifiche ed ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (Categoria "D") si procede tramite:
- a) offerta di contratto di lavoro a tempo determinato ai candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento delle ordinarie procedure di concorso pubblico espletate dal C.A.DO.S. per la copertura di posizioni di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - b) previo accordo, offerta di contratto di lavoro a tempo determinato ai candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento di procedure selettive per la copertura di posizioni di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Le dette procedure di selezione non devono essere state concluse da oltre un triennio rispetto alla data dell'accordo sull'utilizzo delle relative graduatorie;
 - c) specifica selezione espletata secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 4.

Articolo 4
Procedura di selezione semplificata.

1. In presenza di condizioni organizzative oggettive che ne giustifichino l'urgenza ed in ragione dell'opportunità determinata da motivi di efficacia, efficienza ed economicità, obbligatoriamente ed adeguatamente esplicitati, la Giunta Consortile può decidere di attivare selezioni ad evidenza pubblica caratterizzate dalla diffusione dell'avviso di ricerca (bando) per

professionalità da acquisire con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di Formazione Lavoro la cui durata non sia superiore al triennio, tramite:

- a) pubblicazione su un periodico locale;
 - b) pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni consorziati;
2. L'avviso di ricerca (bando), definito ed approvato dal Responsabile di Area, deve riportare:
- a) Categoria e Profilo Professionale ricercato;
 - b) Numero e tipologia (tempo pieno o parziale) di contratti di lavoro offerti;
 - c) Durata del contratto e luogo di lavoro;
 - d) Sede, data ed orario di svolgimento della selezione;
 - e) Modalità e requisiti di partecipazione alla selezione;
 - f) Modalità di svolgimento della selezione e di valutazione dei curriculum e/o delle prove.
3. La gestione della procedura deve sempre garantire un periodo transitorio di almeno venti giorni liberi tra la data di comunicazione al pubblico dell'offerta e quella di chiusura dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione/selezione.
4. La selezione è sempre effettuata da un'apposita Commissione d'esame, nominata e presieduta dal Responsabile interessato all'assunzione, integrata da altri due componenti, scelti dal Presidente, in possesso di provata professionalità ed esperienza nelle materie e nella valutazione delle competenze ed attitudini ricercate. La Commissione d'esame è sempre integrata da un segretario designato, tra i dipendenti dell'Ente.
5. La misura dei compensi da corrispondere ai componenti esterni all'amministrazione della Commissione d'esame ed al Segretario è definita in analogia a quella prevista in capo ai componenti delle Commissioni d'esame per i concorsi pubblici.

Articolo 5

Durata dei contratti, proroga e riassunzione.

1. La disciplina della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, della loro proroga e della riassunzione è definita dalla legge e, se previsto, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Nel rispetto dei termini di interruzione prescritti, è possibile procedere alla riassunzione di dipendenti precedentemente assunti a tempo determinato solo nel caso in cui la loro originaria individuazione sia stata conseguente all'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica.

CAPO II

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COPERTURA DI POSTI DI ALTA PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA

Articolo 6

Definizioni, programmazione e procedura di attivazione.

1. Il presente articolo disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al detto articolo si fa riferimento per la disciplina generale della durata e delle cause risolutive di diritto.
2. Ai sensi del presente Regolamento, le posizioni di lavoro caratterizzate da alta professionalità e responsabilità previste in dotazione organica sono solo quelle appartenenti alla categoria professionale "D".
3. Sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di Area, l'Ente definisce annualmente le posizioni di alta professionalità e responsabilità previste in dotazione organica da coprire con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato. Contestualmente ne definisce le risorse economiche dedicate, fisse e variabili (compresa, eventualmente, un'indennità ad personam), nei propri strumenti di programmazione economico/finanziaria. Tale fabbisogno è formalizzato con apposite deliberazioni della Giunta Consortile. Nel caso l'esigenza intervenga nel corso dell'anno, si procede propedeuticamente alle necessarie variazioni e modificazioni dei relativi strumenti di programmazione del fabbisogno.
4. Le posizioni di lavoro in argomento possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche con personale già dipendente a tempo indeterminato dell'Ente (eventualmente riservando loro apposite selezioni esclusive), nell'osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento per l'accesso alla categoria e profilo professionale.
5. Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto o, eccezionalmente e previa adozione di apposita delibera della Giunta Consortile recante le motivazioni puntualmente poste a fondamento dell'operata deroga, di diritto privato; in quest'ultimo caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro assunto a riferimento applicativo, ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la relativa stipulazione negoziale.

Articolo 7

Procedura di selezione

1. La selezione ad evidenza pubblica dei candidati alla copertura di posizioni lavorative caratterizzate da alta professionalità e responsabilità previste in dotazione organica si può alternativamente svolgere o con le ordinarie modalità previste per i concorsi pubblici e con le modalità semplificate previste nel precedente art. 4. Nel caso di svolgimento di selezioni riservate al solo personale già dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, l'avviso di ricerca (bando) subisce i conseguenti limiti di diffusione e comunicazione (interna).

Articolo 8
Copertura posizioni di lavoro con personale già dipendente

1. Ove il rapporto di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni di lavoro caratterizzate da alta professionalità e responsabilità previste in dotazione organica sia costituito con personale già dipendente a tempo indeterminato dall'Ente, la stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro ne determina, con effetto dalla data di decorrenza e per tutta la sua durata, il collocamento in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione dotazionale di provenienza. All'Amministrazione Consortile è comunque riservata la facoltà di ricoprire il posto lasciato temporaneamente vacante tramite costituzione di un corrispondente nuovo rapporto a tempo determinato, ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 9
Durata dei contratti, proroga e riassunzione.

1. La disciplina della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni di lavoro caratterizzate da alta professionalità e responsabilità previste in dotazione organica è definita dall'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla legge e, se previsto, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Nel caso si generi l'esigenza di procedere a proroga del rapporto di lavoro oppure alla riassunzione, la disciplina di riferimento è quella specificata al precedente art. 5.

CAPO III

*RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER COPERTURA DI POSTI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA*

Articolo 10
Definizioni, programmazione e procedura di attivazione.

1. Il presente articolo disciplina l'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Al detto articolo si fa riferimento per la disciplina generale dei limiti, della durata e delle cause risolutive di diritto.
2. Ai sensi del presente Regolamento, le sole posizioni di lavoro caratterizzate da alta specializzazione al di fuori della dotazione organica sono solo quelle appartenenti alla categoria professionale "D".
3. È possibile coprire posizioni di lavoro al di fuori della dotazione organica caratterizzate di alta specializzazione solo ed esclusivamente per esigenze di carattere tecnico ed organizzativo, previa definizione del loro ruolo e contributo all'interno di uno specifico progetto approvato, anche contestualmente, dall'Amministrazione Consortile.
4. Sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili interessati, l'Ente definisce annualmente le posizioni di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica da acquisire con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato. Contestualmente ne definisce le risorse economiche dedicate, fisse e variabili (compresa, eventualmente, un'indennità ad personam), nei propri strumenti di programmazione economico/finanziaria. Tale fabbisogno è formalizzato con apposite deliberazioni della Giunta Consortile. Nel caso l'esigenza intervenga nel corso

dell'anno, si procede propedeuticamente alle necessarie variazioni e modificazioni dei relativi strumenti di programmazione del fabbisogno.

5. Le posizioni di lavoro in argomento possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche con personale già dipendente a tempo indeterminato dell'Ente (eventualmente riservando loro apposite selezioni esclusive), nell'osservanza dei requisiti richiesti dal vigente ordinamento per l'accesso alla categoria e profilo professionale.
6. Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro applicativo del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto o, eccezionalmente e previa adozione di apposita delibera della Giunta Consortile recante le motivazioni puntualmente poste a fondamento dell'operata deroga, di diritto privato; in tal caso il predetto provvedimento deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro assunto a riferimento applicativo, ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la relativa stipulazione negoziale.

Articolo 11

Procedura di selezione

1. La selezione ad evidenza pubblica dei candidati alla copertura di posizioni di lavoro caratterizzate da alta specializzazione al di fuori della dotazione organica si può alternativamente svolgere o con le ordinarie modalità previste per i concorsi pubblici e con le modalità semplificate previste nel precedente art. 4. Nel caso di svolgimento di selezioni riservate al solo personale già dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, l'avviso di ricerca (bando) subisce i conseguenti limiti di diffusione e comunicazione (interna).

Articolo 12

Copertura posizioni di lavoro con personale già dipendente

1. Ove il rapporto di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni di lavoro caratterizzate da alta specializzazione al di fuori della dotazione organica sia costituito con personale già dipendente a tempo indeterminato dall'Ente, la stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro ne determina, con effetto dalla data di decorrenza e per tutta la sua durata, il collocamento in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione dotazionale di provenienza. All'Amministrazione Consortile è comunque riservata la facoltà di ricoprire il posto lasciato temporaneamente vacante tramite costituzione di un corrispondente nuovo rapporto a tempo determinato, ai sensi delle vigenti norme in materia.

Articolo 13

Durata dei contratti, proroga e riassunzione.

1. La disciplina della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni di lavoro caratterizzate da alta specializzazione al di fuori della dotazione organica è definita dall'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dalla legge e, se previsto, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Nel caso si generi l'esigenza di procedere a proroga del rapporto di lavoro oppure alla riassunzione, la disciplina di riferimento è quella specificata al precedente art. 5.

CAPO IV

CONTRATTI A TERMINE DI COLLABORAZIONE ESTERNA COORDINATA E CONTINUATIVA PER OBIETTIVI DETERMINATI

Articolo 14

Definizioni, programmazione e procedura di attivazione.

1. Il presente articolo disciplina l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualificabili come prestazione di lavoro autonomo, ovvero sia di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato e riconducibili alle previsioni di cui all'art. 110 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000, all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, all'art. 2222 del Codice Civile e all'art. 409, comma 3, del Codice di Procedura Civile.
2. È possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esclusivamente:
 - a. per prestazioni di professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;
 - b. nell'esclusiva ipotesi in cui l'Amministrazione Consortile non sia in grado di far fronte alla particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno (necessità straordinarie che esulano dalle ordinarie conoscenze dell'ufficio e/o manifesta insufficienza delle risorse interne a soddisfare la specifica esigenza).
3. Non è possibile affidare, mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell'Ente, al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi. L'assenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d'opera impedisce che con tale strumento possano essere affidati i compiti di gestione e di rappresentanza invece presenti in capo ai titolari di un rapporto di lavoro dipendente.
4. È possibile attivare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. Nel caso le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico un procedimento di acclaramento, nel quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione dolosa di informativa all'Ente circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse è sempre causa di recesso unilaterale dal contratto. I contratti per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa contengono sempre clausole espresse che richiamano la presente regolamentazione.
5. Le condizioni che devono complessivamente e unitariamente concorrere per il conferimento degli incarichi sono:
 - individuazione delle specifiche finalità da perseguire;
 - definizione non generica dell'oggetto dell'incarico;
 - temporaneità dell'incarico;
 - rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione Consortile;
 - impossibilità per l'Amministrazione Consortile di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;

6. Sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di Area, l'Ente definisce annualmente le risorse economiche dedicate alla costituzione ed al mantenimento dei contratti di collaborazione esterna coordinata e continuativa. Tale fabbisogno è formalizzato con apposite deliberazioni della Giunta Consortile. Nel caso l'esigenza intervenga nel corso dell'anno, si procede propedeuticamente alle necessarie variazioni e modificazioni dei relativi strumenti di programmazione del fabbisogno.
7. Quale adempimento essenziale da rispettare da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche (cfr. Circ. Min. Funzione Pubblica n.5 del 21.12.2006) per l'affidamento degli incarichi di collaborazione indicati nel presente articolo, l'Amministrazione consortile dovrà dare l'opportuna pubblicità delle procedure comparative in corso di attivazione per la valutazione dei *curricula*, mediante avviso da pubblicarsi, di norma, all'Albo delle pubblicazioni e sul sito informatico dell'ente ed all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.
